Carlo Carlo Service and American and America		Sec 76 50 1 CA X / HAC / A VIII, 320 1 CA X / HAC	7.72 15 Doc 1932 N.R.G. 4395/80
Posts his		SEZIONE I CIVILE	Ud. 29.6.82
Same	1	Composta dai Sigg. Magistrati:	
See to	21.	Dott. SANDULLI RUGGERO	oc. 17004
24.40		Presidente	~1.3039
California unga	401	Dott. SCANZANO GIUSEPPE rel.	a 22/12/82
- Annual	,,,,	". VIRGILIO ALBERTO	
1		" PANNELLA PIETRO	/ Mar low
CAR SAL		" FINOCCHIARO ALFIÒ	
dist in		Consiglieri	
- Ballesa	# ()	ha pronunciato la seguente	Name (Carlo State Control Stat
AND PERSON	35.	SENTENZA	1
Sale inferen		nel ricorso proposto da:	ļģ.
-		ROCCO GIUSEPPE & FIGLI s.n.c. in persona del suo Am-	//-
Share of		ministratore Roberto Rocco, elett.te dom.to in Roma	-/4
-		Via XX Settembre 98/E presso l'avv. Gagliardi, rapp.	to //
1		e difeso dallo stesso unitamente all'avv. Giuseppe	***
a present		Camera d'Afflitto, come da mandato in calce al ri-	= 2 = 3
-	Vi.	corso	HILESORIO
Section 1		ricorrente	4 200 m
direction.	5	contro	Nopia Opla
1		FEDERAL COMMERCE AND NAVIGATION LTD, in persona dei	State Criss
Commence of the land of	722	suoi legali rappresentanti pro-tempore, elett.te	STLUST CHILDREN

dom.ta in Roma - Via della Mercede n. 52 presso. l'avv. Giorgio Menghini, rapp.ta e difesa dallo stesso. come da mandato a margine del controricorso e successivamente dall'avv. Mario Menghini, come da procura speciale del Notaio Abby Malkinson di Montreal controricorrente Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 468 in data 16.1 - 22.3.80. Sentita la rel. del ConsA; Dott. Scanzano. Per il ric. Avv. G. Gagliardi; per il res. Avv. M. Menghini (proc.spec.) Sentito il P.M. Dott. Antoci Salvatore, che conclude per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 13 febbraio 1978 la Federal Commerce and Navigation Ldt. conveniva dinanzi alla Corte di appello di Napoli la soc. n. coll. Rocco e Figli, chiedendo che venisse resa esecutiva, ai sensi della convenzione di New York del 10.6.1958 ratificata con L. 19.1.1968 n. 62, la sentenza arbitrale tra loro pronunciata a Londra il 4 marzo 1977: sentenza che era stata emessa da due arbitri, nominati ciascuno da ognuna delle parti in base a clausola compromissoria contenuta in un contratto di trasporto stipulato a Montreal il 7.11.1973 e che condannava la convenuta soc. Rocco

1	
į	
	a_pagare ad essa attrice la somma_di_dollari USA 3
	10.807,38, oltre agli interessi e le spese, per
	controstallie e nolo "vuoto per pieno".
	La soc. Rocco si opponeva, ecce-
	pendo che la clausola compromissoria era invalida
	per mancata indicazione del numero e dei poteri
-	degli arbitri, e che il lodo era privo de caratteri
	della sentenza e non_era stato_convertito in_sen=
	tenza a norma dell'art. 26 dell'Arbitration Act
	inglese del 1950.
*	la Corte adita ha accolto la domanda della Federal
	Commerce, considerando: che era valida la dausola
	"Arbitmation to be held in Landon", Inserita nel
	contratto sottoscritto dai Brokers su autorizza-
	zione verbale delle parti;
	che il lodo, era stato validamente
13-	pronunciato dai due arbitri designati dalle parti,
	perchè secondo la legge arbitzale inglese la nomina
	del terzo arbitro è prevista solo nel caso che i due
	designati dichiarino da non poter accettare l'inca-
	rico;
	che il lodo poteva esser dichiar ato
	esecutivo ancorchè non sottoposto, nello Stato in
	cui venne pronunciato, alla procedura per anforcement,
1	

questa essendo prevista solo per conferire al lodo medesimo l'attitudine a consentire l'esecuzione che il numero ed i poteri degli arbitri non dovevano necessariamente essere determi nati con la lclausola compromissoria, perchè erano stabili dalla legge del paese in cui l'arbitrato doveva svkolgersi. 'Contro tale sentenza la soc. Rocco e Figli ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. Resiste la Federal Commerce and Navigation con controri-MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la soc. ricorrente DESCRIBILDA " DUBLTER. ... denuncia violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del IO.6.1958 e lamenta che la Corte ru sun sii sangatan uu a ah a di Napoli bbbia ravvisato una valida clausola nan e villi secono la l compromissoria nella espressione "Arbitrato da tenersi a Londra", senza esaminare se essa potesse *1 **CONT** considerarsi immediatamente operativa secondo la strong fil obst to Till but legge del luogo di conclusione del contratto (Canadà) e se rispettasse i requisiti voluti dalla legge italiana (anche in relazione alle norme di ordine pubblico) circa il numero degli

arbitri e la formalazione dei quesiti. Sostiene
inoltre che difettava il requisito della forma scritta in quanto il contratto era st_ato formato dai
Brokers mandatari in base ad autorizzazione telefonica, ricevuta dopo la redazione del contratto
stesso, che datato Montreal 7.11.1973, risulta sottoscritto il suceessivo giorno 14.

La censura non è fondata.

Non è controverso che il hodo sia
stato pronunziato a Londra - cioè nella località
indicata nella clausola compromissoria- da due arbitri
dei quali uno nominato dalla soc. Rocco.

Secondo l'art. 5 della citata.

convenzione di New York, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere possono
essere rifiutati se la parte che vi si oppone formisca
la prova che il compromesso (o la clausola compromissoria) non è valido secondo la legge cui deve essere
sottoposto.

Va anzitutto escluso che tale legge

possa essere nel caso quella italiana, giacche non

si deduce che essa sia stata richiamata dalle parti

nel contratto stipulato in Canada, mentre, secondo

la citata confenzione (art. 3) la legge degllo Stato

in cui si chiede il riconoscimento è'applicabile solo

	ai fini della disciplina della procedura di rico-
	noscimento (art. 3) e del giudizio sulla compromet-
1	noscimento (art.)) e del giacizio salla complome -
	tibilità dell'oggetto della controversia (art.5/26).
and the second	
Z	Va altresì escluso che possa ritenersi pertinente
	CA.
	il (peraltro generico) rifrimento della ricorrente
	all'ordine pubblico, in quanto, da un lato il lodo
2.2.1	all braine pubblico, in quanto, da di 1200 11 1000
	ha avuto ad oggetto una comune obbligazione commer-
_617.	
200.00	ciale, e dall'altro, il procedimento che ha condotto
*****	والمناف فلندا
	alla sua pronunzia non appare in contrasto con alcuni
52	dei principi fondamentali dell'ordinamento.
ment and the second of the second	Per individuare la legge applicabile
rent	in prider true della reminera a successo mante della
	ai fini del giudizio sulla validità della clausola
Corti	on senter-fulfe) affe til Herri ge in finning green
	la Corte di appello ha fatto riferimento al diritto
1 2	A in ordina sila
14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (Britannico, esattamente rilevando - in ordine alla
	legittimazione dei brokers ehe hanno sottoscritto
che c	onverbaro às possible và al 100 autor en 100a
	il contratto in funzione di agenti delle parti, e
socia	kožielis popumini spravni, ili bili strato objedos i il
	sulla scorta della giurisprudenza di questo Supremo
Wisjo	Collegio - che l'agente può, secondo quell'ordinamento,
·	conventions it we have out any angular
	stipulare una clausola compromissoria anche in
Ca.é L	e questini relevive all'elitation di
	virtù di autorizzazione verbale dell'interessato
Valid	o second of the first said army with state of the
	(Cass. 470/'70, 670/73, 1269/75).
ne_ :	Questa statuizione viene contesta-
******	questa statutzione viano con con
	ta dalla ricorrente sulla premessa che debba appli-
	carsi la legge canadese (per essere stato il contrat-
	many enough purity self month out to at
The state of the s	to, contenente la clausola, stipulato a Montreal)
chion	a squareot in back militariative ecitive court

ed in base all'assunto- meglio chiarito nella memoria illustrativa del ricorso- che non avendo la Federal Commerce provato quale sia la disciplina dettata dalla legge canadese al riguardo, debba applicad si la legge italiana (che renderebbe invalida la clausola stassa sia per la sua struttura, sia per difetto di poteri dei broker agenti). Tale assunto non può essere condiviso. Una volta ritenuta applicabile la legge canadese cioè quella del luogo di stipulazione del contratto, come sostiene la ricorrente in conformità della giurisprudenza di questa Corte (v. sent. 470/70, 670/73, 1269/75, 361/77), l'onere di provare il contenuto di tale legge, incombeva non alla Federal Commerce ma alla soc. Rocco, che contestava la possibilità di far luogo al riconoscimento della pronunzia arbitrale. In tal senso dispone espressamente l'art. 5, dianzi richiamato, della convenzione di New York che presupponendo che le questioni relative all'esistenza di un valido accordo di arbitrato siano state dibattute nel giudizio arbitrale e rivolte dagli arbitri, assume come suscettibile di riconoscimento la realtà espressa dal lodo, e dispone che il riconoscimento possa essere rifiutato se la parte che vi si oppone fornisca la prova dell'invalidità dell'accordo

anzidetto. Nella specie, non avendo la Soc. Rocco dimostrato che la legge canadese commini la nullità di clausole compromissorie prive delle indacazioni relative al numero degli arbitri ed alle modalità procedimentali, o richieda la forma scritta per il mandato a stipulare una clausola compromissoria, deve ritenersi legittima la statuizione con cui la Corte di appello ha ritenuto che l'espressione "Arbitration to be held in London", contenuta nel contratto da cui derivava l'obbligazione controversa, esprimesse la valida volontà delle parti di compromettere · . in arbitri le questioni derivanti dal contratto medesimo. Va aggiunto che ai fini qui considerati è privo di rilevanza (anche per mancanza di interesse della soc. Rocco al riguardo) il fatto che contratto rechi una data anteriore a quella in cui i_brokers, ricevutane_l'autorizzazione dalle parti, lo hanno sottoscritto, e chem non può trovare ingresso il rilievo (contenuto nella memoria della detta società) secondo cui i brokery quali semplici mediatori, non avrebbero avuto alcun potere di stipulare fra le parti dell'affare, dal momento che nel ricorso i brokers vengono qualificati come mandatari, con

cioè aderendosi al presupposto dal quale la Corte di merito ha desunto i loro poteri.

Col secondo motivo si sostiene che doveva essere negato il riconoscimento del lodo:a) perchè questo è stato pronunciato da due arbitri, senza la nomina del terzo componente che,a norma dell'art. 8 dell'Arbitration Act inglese, avrebbe dovuto essere nominato; b) perchè il lodo stesso non aveva conseguito in Inghilterra l'esecutività attreverso la procedura di enforcement, in mancanza della quale la pronunzia degli arbitri non opera su un piano giurisdizionale, ma su un piano meramente negoziale, quale prodotto di un arbitro irrituale.

Connesso con quest'ultimo aspetto è il terzo motivo, con cui, con riferimento anche alla convenzione Italo- Britannica del 7.2.1964, si sostiene che il riconoscimento non può essere concesso a lodi emessi nell'ambito di un arbitrato irrituale.

Le censure non sono fondate.

applicazione la convenzione del 7.2.1964 testè richiamata, essa riguardando il riconoscimento delle
decisioni dell'Autorità giudiziaria.

convenzione di New York, secondo cui il riconoscimento deve essere rifiutato se la parte che vi si oppone dimostri che la costituzione del Collegio ar bitrale o la procedura di arbitrato non è stata conforme alla legge del paese in cui l'arbitrato ha avuto luogo.

Secondo una corretta interpretazione della norma e della ratio dell'art. 8 della legge inglese sull'arbitrato, la funzione del terzo arbitro è quella di intervenire nella decisione quando i due nominati dalle parti dichiarino di non potere accettare o di non potere raggiungere un accordo sul tenore della pronunzia.

In un sistema un cui manca una norma che disponga, in via di principio ed a pena di nullitàr che gli arbitri debbano essera in humero disparii (come dispone l'art. 809 c.p.c.) e nella logica di un procedimento in cui il potere decisorio promana dall'investitura delle parti, non avrebbe giustificazione la necessità dell'intervento del terzo arbitro, quando i due nominati dalle parti abbiano accettato e raggiungano un accordo sul merito della decisione.

Per quanto riguarda le altre

censure dianzi riassunte, va anzitutto ricordato

che secondo quanto questa Corte ha affermato

a Sezioni Unite, con sentenza del I8.9.1978 n.4167

la convenzione di New York si applica anche alle

pronunzie rese nell'ambito di un arbitrato che se
condo la legge italiana sarebbe qualificabile

come "irrituale" Va aggiunto che secondo l'art.

5/1 e della detta convenzione y condizione suffi
ciente perchè il lodo straiero possa ottenere il

riconoscimento in altro Stato aderente, è che il

lodo sia divenuto obbligatorio per le parti o

non sia stato ampullato o sospeso da una competente

autorità del paese in cui esso è stato pronunzia
to.

A tale condizione è'estranea la declaratoria di esecutività conseguente alla procedura inglese di enforcement; questa infatti è necessaria ai fini della esecutività del lodo nel paese di origine, ma non esclude (anzi presuppone) la obbligatorietà (della pronunzia), che costituisce la sola condizione -sotto il profilo qui considerato - perchè il lodo possa ottenere il riconoscimento e l'esecutività in altro paese.

Il ricorso deve essere pertanto

L. 20.000 rigettato, con le conseguenze di legge. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso a favore della Federal Commerce an Navigation Latt., delle spese di questo processo di cassazione in L.34.800 oltre a lire-600.000 per onorario di difensore. Così deciso in Roma il 29 giugno 1982. IL DIRETTORE DY SEZIONE (Antonio Ulanese) mane Depositata in Cancellaria Ogg., 1 5 DIC 1982 IL CANGELLIERE 57.541 M AL ALOR & ATACE queruntalinatronde 600